

CITTÀ DI NICHELINO

Città Metropolitana di Torino

Proposta n.

di

DELIBERAZIONE

DELL'UFFICIO TRIBUTI

Istruttore:

Fedele Paola Maria




Dirigente Area Finanziaria:

Luca Benedetto

Il Sindaco:

Giampietro Tolardo



per LA GIUNTA COMUNALE

per X IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Regolamento per l'applicazione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2021 e s.m.i. - Modifiche e integrazioni.

Premesso che l'articolo 52 del d. lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”.

Visto il “Regolamento per l'applicazione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2021 e s.m.i;

Visto l'art. 6, “**Versamento del canone**” composto da 6 commi, che disciplina i versamenti degli operatori delle aree mercatali, compresi gli operatori “spuntisti” e che proprio per questi ultimi è necessario modificare il comma suddetto per adeguare la modalità di versamento, in modo da non riscuotere contanti presso l'area mercatale;

Ritenuto che l'art. 6 debba essere modificato al punto 6 e integrato dei punti 7, 8, 9 e 10 nel seguente modo:

Art. 6-Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.

2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1, fatta salva la possibilità da parte della Giunta Comunale di differire con proprio atto i termini di pagamento per particolari situazioni come previsto dagli art. 29 c.4 e art. 31 c. 9 del regolamento canone unico.
5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
6. *Il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 837 dell'art. 1 della L. 160/2019, da parte degli "spuntisti", ovvero degli ambulanti titolari di autorizzazione e che a seguito dell'azione di spunta risultano assegnatari di posteggi non occupati, deve avvenire prima dell'assegnazione.*
7. *Il pagamento del Canone suddetto deve avvenire utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominata "PagoPA".*
8. *È ammessa l'assegnazione di posteggi non occupati in difetto del pagamento preventivo del Canone dovuto, nel limite di una sola volta e per tutti i mercati comunali. In tal caso, la regolarizzazione del pagamento deve essere effettuata entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione. Il mancato versamento del Canone entro il termine predetto è soggetto a sanzione per omesso versamento di cui ai commi successivi ed è causa ostativa ad ulteriori occupazioni fino ad avvenuta regolarizzazione.*
9. *In caso di omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di all'art. 1, comma 821 della legge n. 160/2019; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.*
10. *Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.*

Visto l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, approvato con la Legge 25.02.2022 n. 15 che ha disposto la proroga al 31.5.2021 per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2022-2024;

Visti, ai sensi dell'art. 49- comma 1- del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente dell'Area Finanziaria, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dall'incaricato di Posizione Organizzativa del Servizio Bilancio e Contabilità, allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. Di modificare e integrare l'articolo 6 del “Regolamento per l'applicazione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati” come esposto in premessa, nel seguente modo:

Art. 6-Versamento del canone

1. Il canone per il periodo di occupazione dell'anno di riferimento dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a euro 250,00, è consentito il versamento in quattro rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio/consegna della concessione/autorizzazione.
3. Per le occupazioni di mercato annuale aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione/autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno, ovvero entro le scadenze delle rate di cui al comma 1, fatta salva la possibilità da parte della Giunta Comunale di differire con

proprio atto i termini di pagamento per particolari situazioni come previsto dagli art. 29 c.4 e art. 31 c. 9 del regolamento canone unico.

5. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro, utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
 6. Il pagamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui al comma 837 dell'art. 1 della L. 160/2019, da parte degli "spuntisti", ovvero degli ambulanti titolari di autorizzazione e che a seguito dell'azione di spunta risultano assegnatari di posteggi non occupati, deve avvenire prima dell'assegnazione.
 7. Il pagamento del Canone suddetto deve avvenire utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, denominata "PagoPA".
 8. È ammessa l'assegnazione di posteggi non occupati in difetto del pagamento preventivo del Canone dovuto, nel limite di una sola volta e per tutti i mercati comunali. In tal caso, la regolarizzazione del pagamento deve essere effettuata entro il giorno successivo a quello in cui è avvenuta l'occupazione. Il mancato versamento del Canone entro il termine predetto è soggetto a sanzione per omesso versamento di cui ai commi successivi ed è causa ostativa ad ulteriori occupazioni fino ad avvenuta regolarizzazione.
 9. In caso di omesso versamento del canone si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di all'art. 1, comma 821 della legge n. 160/2019; la richiesta di versamento delle somme dovute avviene mediante notifica di apposito avviso, nei modi e termini di cui all'art. 1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
 10. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.
-
2. di dare atto che, a seguito delle integrazioni e modifiche sopra riportate, il "Regolamento per l'applicazione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati" nel testo riformato, è sempre costituito da 17 articoli, così come risulta dall'allegato che fa parte integrante della presente;
 3. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'1/1/2022 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

OGGETTO: "Regolamento per l'applicazione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.03.2021- Modifiche e integrazioni.

Proposta n.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, vengono espressi i seguenti pareri in ordine rispettivamente:

a) alla REGOLARITÀ TECNICA:

X FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi

.....
Nichelino, 06.04.2022



IL DIRIGENTE DEL SERV. TRIBUTI

Luca Benedetto

b) alla REGOLARITÀ CONTABILE:

X FAVOREVOLE

CONTRARIO per i seguenti motivi

.....
Nichelino, 06.04.2022

IL RESPONSABILE DELLA P.O.

Maddalena Fanelli

